

CCLXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1968

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Congedi	5609
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	5609
Disegno di legge: «Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare». (114) (Discussione e approvazione):	
SASSU	5617
MEDDE	5618
PUDDU PIERO	5619
MELIS G. BATTISTA	5619
MELIS PIETRO	5619
MONNI	5620
ZUCCA	5621
MARCIANO	5621
LIPPI SERRA	5622
MACIS ELODIA, relatore	5622
GIAGU DE MARTINI, Assessore al lavoro e pubblica istruzione (Votazione segreta)	5628
(Risultato della votazione)	5628
Interrogazione (Annunzio)	5609
Legge regionale 11 gennaio 1968: «Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare»; rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione):	
MANCA	5610
GHIRRA	5610
DESSANAY	5611
ZUCCA	5611
FALCHI PIERINA, relatore	5613
GIAGU DE MARTINI, Assessore al lavoro e pubblica istruzione (Votazione segreta)	5628
(Risultato della votazione)	5628
Proposta di legge: «Modifiche alla L.R. 7 maggio 1963, n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro». (132) (Discussione e approvazione):	
MACIS ELODIA, relatore	5625
ABIS, Assessore alla rinascita	5625
LIPPI SERRA	5627
(Votazione segreta)	5628
(Risultato della votazione)	5629

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Nuvoletti ha chiesto 10 giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati i seguenti disegni di legge:

«Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1958».

«Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1959».

«Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1960».

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

NIOI, Segretario:

«Interrogazione Puligheddu - Ruiu - Ghirra sulla erogazione di mutui agevolati a favore degli agricoltori e allevatori danneggiati da gravi calamità naturali». (632)

Discussione e riapprovazione della legge regionale 11 gennaio 1968 concernente: «Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 11 gennaio 1968, concernente: «Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare» rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Pierina Falchi.

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

NIOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che non dobbiamo discostarci molto dalle argomentazioni che a suo tempo sono state portate in sede di Consiglio ed in sede di Commissione, quando si discusse questa legge che il Governo ha rinviato. D'altronde mi pare che lo stesso parere che ha espresso la Commissione prima sia abbastanza argomentato e convincente per esprimere anche in questa sede il nostro giudizio favorevole e quindi per respingere il rinvio del Governo.

Se dovessimo fare una analisi dei caratteri e dei contenuti e del modo in cui si articolano gli assegni familiari in Italia, non ci costerebbe molta fatica per rilevare la notevole differenza che esiste tra l'arco di soggetti che abbracciano gli assegni familiari come previdenza, ed invece l'arco piuttosto limitato di soggetti che abbraccia questa legge relativa all'assegno agli artigiani. E' una gamma ricchissima quella dei soggetti su cui si fondano gli assegni familiari in Italia, ed è una gamma ristrettissima quella dei soggetti su cui si fonda invece questa legge.

Inoltre, come è a tutti noto, non vi sono alcune condizioni per l'erogazione e per il riconoscimento di assegni familiari sotto il profilo previdenziale, giacchè è sufficiente che un lavoratore sia un lavoratore subordinato, che abbia a carico determinate persone e nessuna altra condizione è posta, perchè il riconoscimento al fine degli assegni familiari sia reso esplicito; cioè, non vi è nessuna condizione di reddito, l'unica condizione è quella del carico, e quindi una larga massa di soggetti può fruire degli assegni familiari.

Nel nostro caso, invece, la situazione è radicalmente diversa. Il criterio che a suo tempo avevano stabilito il Consiglio e la Commissione che aveva esaminato il provvedimento in esame è quello della assistenza vera e propria, erogata, tra l'altro, per una sola volta, dopo aver esaminato la condizione di disagio

e per alcuni aspetti anche di miseria in cui versano diversi lavoratori ed artigiani.

A nostro parere, dunque, non vi è che da ribadire questi concetti e quindi da riapprovare la legge che il Governo ha rinviato. (Consensi).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Ind.-P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono trascorsi pochi mesi da quando abbiamo approvato la legge rinviata dal Governo e mi pare non sia intervenuto alcun mutamento nei motivi che ci avevano portato all'approvazione del provvedimento, per cui mi pare che noi non possiamo non confermare il nostro apprezzamento positivo e quindi ribadire la volontà del Consiglio in ordine alla concessione di questo contributo straordinario a favore della categoria degli artigiani.

Vorrei sottolineare soltanto un aspetto che viene portato a giustificazione del rinvio. In effetti, si argomenta che noi abbiamo attuato dei provvedimenti nei confronti di una categoria che è caratterizzata dalla attività cosiddetta professionale. Ora, di fronte a tutte le norme di legge, voi sapete che esistono due possibilità di interpretazione, una formalistico-letterale ed un'altra che cerca di andare a fondo, alla *ratio* della norma stessa. Da un punto di vista sostanziale l'argomentazione del Governo non regge, anche perchè in Italia e nei confronti di questa stessa categoria di lavoratori, esistono nel campo della sicurezza sociale, sulla base del cosiddetto principio della espansività della sicurezza sociale, norme che a categorie di lavoratori autonomi, vedi coltivatori diretti, vedi artigiani, estendono la disciplina che vale per i lavoratori dipendenti. Allora, la professionalità qui invocata vale ad altri effetti previsti dal codice civile, ma nel campo della sicurezza sociale, però, si può superare un certo formalismo e cogliere, quel clima nuovo che in questo campo lentamente si muove.

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

Del resto in modo non dissimile avrebbe dovuto argomentare il Governo, quando concedemmo provvidenze analoghe ai coltivatori diretti. Ma tant'è; la legge è stata rinviata, ed io credo che noi non possiamo che riapprovarla perchè è difficile che possiamo accettare le argomentazioni del Governo. Sarebbe bene, tuttavia, che l'organo esecutivo sottolineasse attraverso le forme possibili il punto di vista molto formalistico, e si badi che non sto dicendo formale, ma formalistico del Governo centrale.

Siamo nel quadro della espansività del concetto di sicurezza, non invadiamo il campo della sicurezza sociale in senso stretto, ma vogliamo andare incontro ad una categoria che merita apprezzamento. Mi pare che da questo punto di vista siamo anche garantiti dalla modifica in relazione al reddito, in relazione alle unità non attive a carico che introducemmo quando discutemmo a suo tempo la legge. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.S.U.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo socialista ritiene che si debba riconfermare l'opinione già espressa relativamente al provvedimento di legge in discussione. Per quanto da un punto di vista generale noi riteniamo che la Regione farebbe bene ad affrontare problemi consistenti, problemi relativi alla realizzazione di un rinnovamento e di una trasformazione reale della nostra economia e sempre meno si occupasse di provvedimenti relativi alla pura e semplice assistenza, noi riteniamo che, in questo caso particolare, per gli artigiani e per la situazione nella quale gli artigiani si trovano in questo momento, che un provvedimento di assistenza sia giustificato. Non è solo nostro convincimento che la Regione dovrebbe occuparsi dell'artigianato solo nel caso in cui l'artigianato debba trasformarsi in piccola o media industria.

Riteniamo che per il resto l'artigianato debba sussistere come attività complementare

delle industrie, quasi direi dipendente dalle attività industriali propriamente dette e che il settore di puro e semplice artigianato che può sopravvivere sia quello di natura artistico-tradizionale. Questo orientamento abbiamo espresso sempre, è nel nostro programma; però vi sono casi in cui anche un provvedimento di assistenza si giustifica.

Nel problema giuridico non entro perchè abbiamo già svolto i nostri pensieri nei nostri interventi precedenti. Siamo convinti che i motivi addotti per il rinvio non insistono realmente su elementi sostanziali. Crediamo che possa realmente configurarsi, questo provvedimento, nell'attività legislativa concorrente della Regione, e che laddove in determinati punti la legislazione nazionale non sussista possa intervenire, appunto, l'attività legislativa della Regione. Per tutte queste ragioni riteniamo si debba riapprovare il provvedimento di legge, sicuri che non sarà mandato alla Corte Costituzionale. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta, e purtroppo non sarà l'ultima, che il Consiglio regionale si trova a ridiscutere delle leggi già approvate e rinviate dal Governo in base a motivi pretestuosi. Credo che dobbiamo rilevare come a mano a mano che l'autonomia è cresciuta in età, anche se non in prestigio, i rapporti tra Governo e Regione sono andati non verso una normalizzazione, ma verso un rapporto paternalistico di sopraffazione da parte del Governo sulla Regione. Invero c'era da attendersi che la nuova formula politica che ha la maggioranza in Parlamento e che ha dato vita ai Governi così detti di centro-sinistra, per il fatto stesso di aver posto nel proprio programma la realizzazione, con venti anni di ritardo, delle Regioni a statuto ordinario, un mutamento radicale di atteggiamenti nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, e per quanto ci riguarda nei confronti della Sardegna, credo che dobbiamo con-

statare ancora una volta che questo mutamento di indirizzo non c'è stato. Non c'è stato nei rapporti generali tra Regione e Governo alcun miglioramento. Potrei rifarmi semplicemente, per una convalida di questo giudizio, alle dichiarazioni rese dal collega Abis nel momento in cui, qualche settimana fa, presentava le sue dimissioni da Assessore alla rinascita per protesta contro un atteggiamento offensivo ed ipocrita del Governo, e sia per quanto riguardava la istituzione della Provincia di Oristano, e sia per l'attuazione del Piano di rinascita.

In questi giorni, in cui abbiamo occasione di vedere tante «Tribune elettorali», credo che per noi Sardi, più che per ogni altro cittadino della Repubblica, sia alquanto ridicolo sentire i rappresentanti dei partiti di maggioranza blaterare di programmazione economica come di una grande riforma, uno dei punti positivi, a loro giudizio, della legislatura testè ultimata. Proprio in Sardegna il Governo aveva la possibilità di cominciare veramente a dimostrare di saper fare qualcosa in materia di programmazione economica, dove non c'era da creare, c'era da mettere in attuazione. Ripeto: potrei ripetere qui le parole che ha scritto il collega Abis in quella lettera di dimissioni a questo proposito. Ma non sono neppure mutati i rapporti per quanto riguarda l'attività legislativa.

In realtà che cosa osserviamo? Che qualche volta passano senza rinvio da parte del Governo delle leggi per le quali il rinvio sarebbe da attendere, che noi stessi approviamo in determinate circostanze convinti che vi siano dei motivi giuridici tali da provocare il rinvio da parte del Governo. Evidentemente vi sono pressioni politiche che intervengono immediatamente tra Cagliari e Roma perchè questo tipo di leggi, abbastanza raro, intendiamoci, passi senza rinvio. Ma non c'è volta che noi approviamo una legge a favore dei lavoratori in cui, quanto meno, non ci scappi il rinvio da parte del Governo. Questo è avvenuto per il sussidio ai vecchi senza pensione, per gli ex combattenti eccetera. Quando tentiamo di fare qualche cosa, che è poco, ma

che viene incontro alle categorie più disagiate di un'isola che è di per sé disagiata, il Governo puntualmente rinvia le nostre leggi.

Vediamo ora la legge in esame. Voi ricorderete le osservazioni che ci vennero fatte quando approvammo la legge che concedeva per un anno gli assegni ai coltivatori diretti. Adesso non ricordo con esattezza se venisse rinviata, o se invece si trattasse proprio di una di quelle leggi per cui si intervenne a tempo a dire ai Ministri: «Badate che sono vicine le elezioni, non fate i fessi». Ecco, credo che sia questo press'a poco il linguaggio che dovrete usare con i Ministri: chiamarli «fessi». La legge — ora ricordo — non fu rinviata, ma ci fu tutto un lavoro preparatorio per evitare che venisse rinviata. Il provvedimento passò proprio perchè eravamo sotto le elezioni. Ebbene, dopo che un anno, un anno e mezzo è passato da quella legge, lo stesso Parlamento, sia pure in forma molto approssimativa e molto insufficiente, ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari per i coltivatori diretti. La stessa situazione s'è ripetuta per altre leggi regionali. Potremmo dire che qualcosa del genere è accaduto anche per gli ex combattenti, sia pure con molto ritardo, e non per merito del Governo, ma di una maggioranza diversa da quella tradizionale creata in Parlamento, se non vado errato, su un emendamento contrario alla tesi del Governo, grazie al voto segreto, che spesso serve a permettere ai parlamentari di rappresentare se stessi, i propri elettori, gli interessi popolari contro le direttive di partito.

Ma perchè, dopo il precedente dei coltivatori diretti, rinviano la legge sugli artigiani? In base alla legislazione attuale coltivatori diretti e artigiani sono assimilati, sono dei lavoratori autonomi, tant'è che hanno la stessa grande pensione, come sapete, di 13.200 lire il mese, dopo l'ultimo aumento. Quindi c'è già un precedente. La legge viene rinviata a scopo defatigatorio da un lato, e da un altro perchè se questa legge passasse si creerebbe un problema nazionale; giustamente gli artigiani delle altre regioni si muoverebbero per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

Ecco perchè io penso che il Consiglio regionale, unanime, dovrebbe respingere i motivi del rinvio, che sono pretestuosi sotto il profilo giuridico, gravissimi sotto il profilo politico, perchè si oppongono ad una delle facoltà primarie della Regione, che è quella di spendere i propri quattrini nella direzione che meglio ritiene opportuna in base alle condizioni obiettive in cui si trova la popolazione o certe categorie della popolazione.

Io credo che il Consiglio, quindi, debba respingere unanime questi motivi di rinvio e se il Governo, malgrado siamo sotto le elezioni, avrà, direi la dabbenaggine, di impugnare, di fronte alla Corte Costituzionale, la legge, penso che la Regione debba resistere fino in fondo per far trionfare il principio, che direi è uno dei cardini dell'autonomia, in base al quale la Regione può spendere i propri quattrini nelle direzioni che ritiene opportune sempre che obiettivamente non si vada contro i principii generali di diritto o che si violi lo Statuto speciale. Questo è l'augurio che faccio deplorando e deprecando che ancora una volta il cosiddetto Governo di centro sinistra abbia perso l'occasione per fare una bella figura e abbia come al solito colto al volo l'occasione per farne una pessima. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierina Falchi, relatore.

FALCHI PIERINA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rifaccio soprattutto alla relazione scritta, dove sono stati puntualizzati, sia pure sinteticamente, i motivi per cui la prima Commissione ha ritenuto di non poter accettare i motivi di rinvio. Tra questi motivi, entro certi limiti, poteva ritenersi accettabile quello relativo alla non indicazione dei mezzi a sostegno della spesa: osservazione tuttavia superata largamente dal fatto che nel frattempo era stato approvato il

bilancio della Regione Sarda che conteneva i capitoli appositi.

Per quanto riguarda invece il motivo di fondo del rinvio, la Commissione sostiene gli argomenti che sono stati addotti qui anche stamattina dai colleghi. Noi non possiamo accettare un concetto così restrittivo della assistenza. Quando il Governo dice: «La materia affrontata non può considerarsi afferente all'articolo 4 perchè l'assistenza e beneficenza mirano a intervenire nei confronti di individui, di persone che manchino assolutamente di mezzi e siano inabili al lavoro», si sostiene un concetto dell'assistenza che è assolutamente fuori della realtà politica e democratica di oggi. E' evidente che il concetto dell'assistenza in una società moderna ha un valore ben più vasto e più largo che non quello che qui si vuole richiamare. Circa l'altra argomentazione che ne consegue, e che cioè noi abbiamo voluto mascherare la nostra vera intenzione, che è quella cioè di agire, di operare nel settore della previdenza sociale, come è stato detto anche da altri, si può rispondere che noi in realtà non tocchiamo la materia degli assegni familiari e non entriamo nel campo dell'assistenza e della previdenza. Se così fosse, non ci saremmo limitati ad una erogazione *una tantum* e ad una erogazione che si riferisce a soggetti, sia pure appartenenti ad una determinata categoria, che consideriamo in condizioni di bisogno e per motivi di carico familiare e per la bassezza del reddito che essi dovranno documentare e dimostrare.

Per queste considerazioni la Commissione ha respinto i motivi di rinvio da parte del Governo unanimemente, e ha anche voluto sottolineare con la sua decisione ciò che già era stato affermato dai presentatori dei diversi progetti di legge e nella relazione stessa della Commissione al progetto che poi fu approvato dal Consiglio, cioè, che ci troviamo in un momento particolare, che l'Amministrazione regionale è già intervenuta per sanare situazioni di crisi di particolari categorie. Basterebbe richiamarci, per esempio, all'intervento a favore dei pastori, senza nemmeno andare a richiamare la legge per i coltivatori

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

diretti già ricordata. Che esista una crisi del settore artigianale, specialmente per chi fa un artigianato di servizio, è cosa constatabile da tutti, legata a una particolare situazione di crisi dell'economia agraria, di emigrazione e di abbandono delle campagne, di industrializzazione che appena appare e comincia a costituirsi, a vivere nei cosiddetti poli di sviluppo, che poi in realtà non sono poli di sviluppo, e l'arresto di ogni attività economica anche in conseguenza della insicurezza non solo delle campagne oggi, ma diciano anche dei centri urbani e delle città. Chi ha risparmiato, chi, come suol dirsi, ha qualcosa, oggi, in determinate situazioni ambientali, non opera, non si costruisce manco la casa, non investe, non vuol dare la sensazione di avere quattrini.

Tutto questo, naturalmente, colpisce in maniera particolare il settore artigianale e di servizio, ma indirettamente colpisce anche, perchè ha portato un arresto persino nel movimento turistico, anche l'artigianato d'arte, l'artigianato artistico. Noi proprio pochi giorni fa abbiamo approvato in Consiglio una legge che riguarda il riordinamento, il maggiore sviluppo della produttività delle aziende artigiane per avviare il nostro artigianato su quella strada che indicava poco fa il collega Desanay, cioè quella di una attività che si colleghi al mondo dell'industria, che abbia il carattere di un impianto di produzione collegato ad attività più larghe, che non siano quelle tipiche dei nostri artigiani, specialmente nelle zone interne. Comunque non vi è dubbio che oggi esiste una situazione di crisi e di bisogno e per questi motivi sostanziali, che sono a sostegno della legge, e per gli altri di carattere giuridico e di ordinamento normativo del nostro istituto regionale che la Commissione ha riaffermato, la legge così come era viene riproposta dalla Commissione all'approvazione del Consiglio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al

lavoro e pubblica istruzione. Mi sembra, come del resto è stato detto da tutti, che il Consiglio regionale debba insistere nelle sue tesi per la concessione dell'assegno agli artigiani riapprovando la legge già varata nello scorso gennaio. Conoscevamo già in partenza i rischi che si correivano e le argomentazioni che sarebbero state portate, così come sono state portate, per il rinvio a nuovo esame della legge. E' ben vero che la materia ha avuto sempre in campo nazionale una classificazione tra quelle attinenti al lavoro, alla previdenza e assistenza sociale e che in questo settore la Regione Sarda ha solo una competenza integrativa e attuativa. Ma è proprio per questo che noi abbiamo sempre insistito nel concetto dell'assistenza del resto confortati da precedenti che sono oltremodo chiari. E' assurdo che si possa parlare di assistenza ai coltivatori diretti così come si fece con la prima legge varata nel 1964, e che non se ne possa parlare invece per gli artigiani. Il fatto è che noi ci troviamo di fronte ad una presa di posizione che, come è stato giustamente rilevato stamane, nasconde altre preoccupazioni di natura generale e che possono anche essere apprezzabili, ma certamente non da convincerci, come è stato affermato, a rinunciare ad un cammino che abbiamo decisamente imboccato. Il contrasto nasce dal fatto che noi vogliamo essere anche questa volta dei «battistrada» e che questo crea delle evidenti preoccupazioni.

Le motivazioni che sono alla base del rinvio, soprattutto la prima, la più importante, assumono pertanto un valore giustificativo di natura burocratica che non regge, come ha poco anzi detto l'onorevole Falchi, ad una impostazione moderna del problema. Il concetto di assistenza è indirizzato soltanto verso coloro che sono inabili al lavoro o che sono privi di sussistenza ed appare decisamente restrittivo ed inattuale. Non copre, evidentemente, i gravi problemi del mondo contemporaneo, delle grandi crisi che abbracciano intere categorie, le quali per altro non possono essere lasciate andare alla deriva, ma devono essere sorrette ed assistite sino al ristabilimento della normalità.

E' questo, in sostanza, il concetto che noi abbiamo posto alla base del provvedimento per gli assegni agli artigiani, per la quale categoria abbiamo constatato un momento di debolezza e quindi abbiamo affermato l'esigenza di uno sforzo di assistenza per portarla a livelli decisamente competitivi rispetto agli altri settori produttivi. Su questo concetto noi dobbiamo insistere riapprovando la legge, ben consci di muoverci su un piano di sostanziale diritto. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, Segretario:

Art. 1

In attuazione dell'articolo 4, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, agli artigiani residenti ed operanti in Sardegna è corrisposto, per il 1968, un assegno di lire 40.000 per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare.

Gli artigiani aventi il diritto all'assegno di cui alla presente legge sono quelli che alla data del 31 dicembre 1967 risultano iscritti da almeno 3 mesi negli Albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, numero 860.

Non hanno diritto all'assegno di cui al primo comma del presente articolo gli artigiani il cui reddito netto annuo ai fini dell'imposta complementare superi le lire 900.000.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, Segretario:

Art. 2

Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, sia agli effetti dell'accertamento del carico familiare, si richiama il testo unico delle norme per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NIOI, Segretario:

Art. 3

Non spettano gli assegni per i familiari iscritti come coadiuvanti presso le Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire gli assegni per i minori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NIOI, Segretario:

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altro ente pubblico che abbia una organizzazione adeguata per svolgere il servizio dell'erogazione degli assegni.

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico e per il pagamento degli assegni, il quale verrà effettuato a semestri posticipati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NIOI, Segretario:

Art. 5

Per la corresponsione dell'assegno deve essere presentata dagli aventi diritto regolare domanda, indirizzata all'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, all'ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni, corredata della seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

2) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio oppure duplicato o fotocopia della cartella esattoriale attestanti l'esistenza della condizione di cui all'ultimo comma, articolo 1, della presente legge;

4) dichiarazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio attestante l'esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l'esistenza di familiari a carico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

NIOI, Segretario:

Art. 6

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione che decide sentita la Commissione competente di cui al successivo articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NIOI, Segretario:

Art. 7

Per ciascuna provincia è nominata, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, una Commissione provinciale composta da:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che la presiede;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'industria, commercio e artigianato;

c) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato;

d) il Presidente della Cassa mutua provinciale per gli artigiani;

e) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria;

f) un rappresentante dell'ente al quale verrà affidata l'erogazione degli assegni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NIOI, Segretario:

Art. 8

Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23, commi primo e secondo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

NIOI, Segretario:

Art. 9

Per l'attuazione della presente legge sarà emanato un apposito regolamento entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

NIOI, Segretario:

Art. 10

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 saranno istituiti i seguenti capitoli:

«Assegno agli artigiani, per ogni unità non attiva a carico componente il nucleo familiare» con lo stanziamento di lire 1.800.000.000;

«Compensi all'ente pubblico incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni agli artigiani» con lo stanziamento di lire 72 milioni.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno capo ai suddetti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

NIOI, Segretario:

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare». (114)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un assegno; in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare»; relatore l'onorevole Elodia Macis.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto debbo ringraziare la Giunta e l'Assessore alla pubblica istruzione per avere presentato questa legge nell'interesse della categoria dei coltivatori diretti. Avremmo gradito ed avrebbero gradito i coltivatori diretti di avere anche il riconoscimento per il primo semestre, anzichè come dice la legge per il solo secondo semestre. Però ci siamo resi conto del peso finanziario che ne sarebbe venuto per il bilancio.

Vorrei segnalare all'Assessore di tener presente nella convenzione il disbrigo sollecito delle pratiche. Sono ancora da liquidare gli assegni familiari, onorevole Assessore, del 1965 e del 1966. E' vero che le pratiche sono molte, che gli uffici hanno molto da fare; assumano del personale, dato che la Regione dà loro una buona dose di milioni, e cerchino di sbrigare quanto prima è possibile le pratiche degli assegni familiari.

Mi auguro che anche la legge in esame, che spero non verrà rinviata dal Governo centrale, non debba attendere due anni per essere applicata. Questa categoria di lavoratori, che vive nelle campagne, che sacrifica e che vede le annate avverse, e vede i progetti di miglioramento agrario fermi nei vari uffici, vede che gli assegni non vengono liquidati, in cam-

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

pagna non ha intenzione di rimanerci ed a noi fa piacere, invece, che rimanga in campagna.

Come ho detto prima, ringraziamo la Giunta, ed abbiamo speranza che quanto prima, almeno queste sono le notizie che io ho avuto dal Ministro al lavoro a Roma, verranno concesse le famose 40 mila lire a partire dal 1969. Speriamo che le nuove spese che la legge in esame comporta serviranno veramente ai coltivatori diretti.

Con questo ho terminato. Raccomando ancora il sollecito disbrigo delle pratiche.

(*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, noi liberali daremo il voto favorevole al disegno di legge 114 concernente la concessione integrativa degli assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Debbo però rilevare che il disegno di legge in esame presenta una lacuna, una deficienza, una *vacatio* del beneficio, lasciando scoperto il primo semestre del 1967. Ora, a parere mio, perchè non si verifichi questa interruzione e quindi per garantire una migliore organicità della disciplina in materia, si presentano due soluzioni; una è quella di accogliere la proposta dell'Assessore che fissa la decorrenza dal primo gennaio 1968 e l'altra invece, quella che io propongo, di accogliere la decorrenza dal primo gennaio 1967 coprendo integralmente il periodo...

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). E' preferibile partire dal '65 perchè anche il '66 rimane scoperto.

MEDDE (P.L.I.). Non so se sia una battuta... Anche il 1860 era scoperto. Ciascuno di noi, collega Melis, esprime il proprio parere e ritengo di non offendere nessuno, o di fare delle affermazioni inesatte. Lasciare scoperto il primo semestre del 1967, non ha una seria giustificazione nè giuridica nè morale, soprattutto in considerazione delle disagiate condi-

zioni economiche e finanziarie in cui versa questa categoria di lavoratori.

L'Amministrazione regionale sarda, che è stata veramente l'antesignana in questa materia non deve, per evidenti ragioni umane, peggiorare il suo indirizzo legislativo assistenziale rispetto a quello adottato per il semestre 1965 e per tutto l'anno 1966. Ora, è giusto, proprio in considerazione delle disagiate condizioni economico-finanziarie in cui versa la categoria, che si provveda nel senso da me indicato.

Questo può comportare un aggravio di spesa, ma basta, a mio parere, rivedere l'elenco nominativo dei coltivatori diretti cancellando coloro che sono degli autentici intrusi in questa categoria, in quanto svolgono altra attività o nessuna altra attività, ed includendo chi effettivamente si dedica all'attività dei campi per limitare le spese negando un aiuto a chi non ha diritto e dandolo a chi invece ha tutti i titoli per averlo. Concordo con l'orientamento della Commissione che fissa un mese dalla entrata in vigore della legge per l'emanazione del regolamento di attuazione.

In questo regolamento bisogna chiaramente fissare i termini entro i quali ricorrere e i termini di prescrizione per la presentazione della domanda. Per il primo caso bastano trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego, e per la seconda ipotesi è necessario fissare due anni dalla data di entrata in vigore della legge come previsto dalla legge nazionale in materia di assegni familiari. Altra raccomandazione e ultima che io mi permetto di fare è di utilizzare al massimo il tempo disponibile da parte sia dell'organo esecutivo e sia anche dall'I.N.P.S. Si provveda nel modo più sollecito perchè l'INPS stesso, l'istituto erogatore o un altro ente, provveda nel modo più sollecito alla erogazione degli assegni a favore degli aventi diritto. A questa raccomandazione è connessa un'altra: che tanto l'Assessore competente in prima sede quanto la Giunta in seconda sede, esaminino e definiscano i ricorsi con la massima sollecitudine ed obiettività non turbati nè l'uno e nè l'altra da moventi particolari come spesso

accade quando si tratta di concedere contributi o prestazioni in genere da parte dell'Amministrazione regionale. *(Consensi a destra)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Piero Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.U.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che questo provvedimento debba essere confortato dall'approvazione di tutti i Gruppi e anche il nostro Gruppo è favorevole alla approvazione, pur riconoscendo che tutta una serie di interventi nei diversi settori assistenziali rientra in un quadro di interventi, di aiuti per le diverse categorie che riteniamo debba avere fine, perchè pensiamo che la Regione, se continuiamo di questo passo, finirà con lo spendere la maggior parte delle sue entrate per interventi a carattere assistenziale.

Con queste considerazioni, già altre volte espresse, noi approviamo il provvedimento, stante la situazione particolare della categoria cui si riferisce, stante la necessità di venire incontro, in questo particolare momento, a questa categoria. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Battista Melis. Ne ha facoltà.

MELIS G. BATTISTA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge numero 114 che prevede la integrazione dell'assegno disposto con legge nazionale a favore dei coloni, dei mezzadri e dei coltivatori diretti. Noi siamo favorevoli perchè questo provvedimento consente di non peggiorare la posizione che i coltivatori diretti avevano acquisito con l'approvazione della legge regionale 9 aprile 1965 che stabiliva in 40 mila lire annue l'assegno da corrispondere ai familiari dei coltivatori diretti. La legge nazionale, come è noto, ha peggiorato questa posizione dei coltivatori diretti in quanto ha stabilito per i soli figli, non per tutti i familiari a carico, 22 mila lire di assegno annuo.

Con questo provvedimento vogliamo inte-

grare di 18 mila lire l'assegno per i figli a carico e mantenere il principio stabilito dalla legge regionale per cui hanno diritto all'assegno il coniuge e i genitori. Il coniuge ha diritto in base a questa legge, ma la legge nazionale non dà l'assegno. Ora dobbiamo rilevare, anche se questo non costituisce una sorpresa, che la continuità che era stata prevista tra la legge regionale e la legge nazionale non si attua con questo provvedimento in quanto rimane scoperto dall'assegno il primo semestre del 1967. Questo era un impegno assunto dalla Giunta regionale. Noi abbiamo ripreso questo argomento durante la discussione del bilancio di quest'anno e in quella occasione l'onorevole Assessore Giagu disse che solo il secondo semestre 1967 poteva essere coperto dal provvedimento regionale. Naturalmente questo porterà a ogni figlio avente diritto all'assegno alla perdita di 9.000 lire per il '67 e per il coniuge e per i genitori a carico una perdita di 20 mila lire per ciascuno. Oggi si spera, come è stato rilevato già da altri colleghi, in una rapida attuazione del provvedimento. Facendo esperienza anche dell'applicazione dei provvedimenti passati, dobbiamo semplificare e accelerare al massimo l'applicazione della legge. *(Consensi a sinistra)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis Pietro. Ne ha facoltà.

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo sardista voterà a favore della legge. Naturalmente non può, anche in questa occasione, tacere una considerazione ripetutamente espressa in ordine al carattere sostitutivo che interventi di questa natura hanno rispetto agli obblighi istituzionali dello Stato in materia di sicurezza sociale, di previdenza a confronto dell'assenza di competenza della Regione in materie di questa natura. Da ciò deriva un rilevante appesantimento degli oneri a carico del bilancio regionale con sottrazione di mezzi a quegli interventi nei settori produttori di incremento generale del perfezionamento, aggiornamento della struttura economica della Regione che

dovrebbero essere preminenti nell'attività legislativa della Regione. Ciò deriva dalla lentezza dell'intervento statale, dalla scarsa sensibilità che su problemi di tanta rilevanza mostra il Governo centrale, mostra il Parlamento nel suo complesso e particolarmente nella sua maggioranza. L'assenza di provvidenze di questa natura grava più pesantemente sulle Regioni che hanno più debole la struttura economica, dove perciò è più sentita, più avvertita, più urgente e talvolta più drammatica la necessità di interventi di sostegno, di assistenza quale è quello che qui si propone.

Abbiamo tuttavia assunto la decisione di votare a favore come altre volte abbiamo fatto per provvedimenti consimili, proprio perchè in noi, in noi come Gruppo, ma in noi come assemblea questa sensibilità di cui lamentiamo la carenza presso gli organi centrali è certamente più viva perchè più da vicino noi la avvertiamo. Non mi soffermo su una proposta verbalmente fatta or ora da un collega, e precisamente dal collega liberale, di coprire una maggiore estensione di tempo con i benefici di questa legge. Perchè non si giustifica la estensione ad un altro semestre anzichè ad un altro anno, un altro quinquennio, un altro decennio, cioè a dire per tutto il periodo arretrato durante il quale benefici di questa natura a questa categoria o ad altre non sono stati assicurati.

Al collega liberale c'è da ricordare che durante il periodo in cui per l'appunto la sua parte ha governato il Paese, provvidenze di questa natura quei governi non se le sono sognate nè per un anno, nè per un semestre, nè per un mese. Ed è perciò una proposta che si classifica tra quelle tipicamente demagogiche. D'altronde una estensione di questo genere comporterebbe un rinvio della discussione, una sospensiva perchè implicherebbe una diversa e più ampia dimensione dell'intervento finanziario e quindi un rinvio della legge alla Commissione finanze. E poichè abbiamo tutti riconosciuto e sottolineato l'urgenza del provvedimento, anche per questo motivo non si può evidentemente accedere alla richiesta.

Dovrebbe peraltro essere sottolineato e risultare dai nostri lavori che questo Consiglio rimarca fortemente agli organi centrali l'esigenza di accelerare, e non con una assicurazione autorevolmente data a un singolo consigliere, ma con un concreto atto legislativo lo intervento dello Stato nella misura e nei modi che possono rispondere effettivamente a quelle esigenze di sicurezza sociale a cui stabilmente lo Stato deve e in misura adeguata provvedere. La raccomandazione invece che è stata fatta da varie parti, che si accelerino al massimo le procedure di effettiva erogazione, è pienamente sottoscritta anche dal Gruppo sardista che la raccomanda perciò all'Assessore competente. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Monni. Ne ha facoltà.

MONNI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare doveroso da parte mia fare brevissime considerazioni sul disegno di legge di cui il Consiglio si occupa. Mi pare sia opinione generale che il provvedimento fosse necessario, che sia opportuno perchè concretizza l'impegno della Giunta regionale di completare il beneficio degli assegni a favore di una categoria tanto benemerita. Dico completare perchè la concessione di questo beneficio non fa altro che integrare la concessione finalmente varata dallo Stato.

E' un provvedimento atteso, richiesto dalla categoria e veramente dispiace che esso non abbia decorrenza dal 1.º gennaio 1967. Ragioni assolutamente insuperabili di ordine finanziario hanno impedito che il beneficio avesse appunto la dovuta decorrenza. E' un provvedimento utile perchè si inquadra, seppure per una somma non molto alta, nella politica giusta di distribuzione del reddito di ordine generale a favore delle categorie agricole. Si sa che il reddito in agricoltura è stato ed è sempre minore rispetto a quello di altre categorie. Questo provvedimento, integrando in via indiretta il reddito dell'agricoltura, colma una grave lacuna e avvia seppure in misura modesta la politica difficile di arrivare alla

V. LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

parità dei redditi. Per queste considerazioni, che devono essere brevi per diverse ragioni, e perchè il consenso generale del Consiglio è stato manifestato in Commissione e sarà confermato nella votazione, io esprimo la fiducia che il Consiglio in tutte le sue parti approvi il disegno di legge. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, sarò molto breve e non avrei neppure preso la parola se non avessi ascoltato il collega Puddu, il quale, parlando a nome di uno dei partiti della maggioranza, lamenta il fatto che la Regione si stia trasformando in un ente di assistenza e di beneficenza. Io non credo che proprio con questa legge noi ci trasformiamo in un ente di assistenza e di beneficenza. La Regione è costretta a sopportare un onere finanziario per sopperire alle deficienze di un Governo di cui fa parte il partito a cui nome ha parlato il collega Puddu. Poichè per l'assegno familiare a un figlio a carico si danno 70 lire al giorno, dico 70 lire al giorno, e poi non si danno neppure 60 lire per la moglie, evidentemente secondo il Governo di centro-sinistra la moglie non ha diritto a essere mantenuta dal marito e dovrebbe mantenersi da sè, e non mi spiega bene come dovrebbe fare; avrei capito un attacco del collega Puddu al suo partito e al Governo e ai suoi Ministri, che propongono delle leggi che veramente appaiono come un'elemosina. Dare 70 lire al giorno per un figlio è dare l'elemosina, e non dare niente alla moglie è ancora meno della elemosina.

Questa è una legge tipicamente integrativa di un provvedimento statale che non è sufficiente, per cui io mi associo alla protesta del collega Melis, che dovrebbe essere unanime del Consiglio, perchè uno Stato che osa chiamarsi democratico e che osa chiamarsi civile dovrebbe provvedere con opportuni mezzi ai diritti dei lavoratori. I coltivatori diretti sono anche per legge riconosciuti come lavoratori, sono lavoratori autonomi. Ora arrivati

al 1968, col progresso che ci dovrebbe essere in questo campo, che si diano ancora 70 lire per ogni figlio a carico è veramente cosa che non fa onore ad uno Stato che osa definirsi Stato di diritto e Stato civile. Ecco i motivi per cui ho parlato, per dare il mio consenso a questa legge elevando la protesta contro un Governo insensibile agli interessi sociali della Nazione. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marciano. Ne ha facoltà.

MARCIANO (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo soltanto per annunciare il voto favorevole alla legge in esame con la speranza che l'istituto autonomistico possa svolgere in campo agrario la politica necessaria per poter veramente aumentare i redditi nel settore. D'altra parte per questi contributi, per questi assegni familiari, che la Regione già aveva dato dal 1965 e che adesso integra, così come si intende fare con la presente legge rispetto alla legge nazionale 585 del 1967, si ritiene che sia necessario non diminuire le quote che a suo tempo erano state stabilite. E questo soprattutto per le zone interne, che hanno subito negli ultimi anni diverse avversità, quali il gelo, la siccità e gli incendi e che urtano contro la difficoltà di operare per la mancanza di sicurezza nelle campagne.

Questa necessità che noi sentiamo non deve però farci tranquillamente ritenere che nel campo assistenziale e previdenziale i provvedimenti che andiamo a varare siano sufficienti per un notevole miglioramento alle condizioni di vita delle popolazioni delle campagne. Soltanto attraverso il miglioramento dei redditi diretti, del lavoro autonomo di queste popolazioni, soltanto attraverso il miglioramento delle infrastrutture, vedi scuola, vedi acqua, vedi acquedotti, vedi sicurezza eccetera, noi possiamo veramente portare un contributo rilevante alle categorie di cui ci interessiamo. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Lippi Serra. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

LIPPI SERRA (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, sarò veramente breve, anzi telegrafico, nell'annunciare il nostro voto favorevole per una legge come questa, che ci trova completamente e totalmente solidali. Noi in questa legge, come giustamente ha sottolineato il collega Zucca, vediamo la parziale riparazione di uno dei tanti atti di sordità dello Stato e del Governo centrale per quelle che sono le esigenze di una categoria così depressa, così derelitta, così poco considerata come quella dei lavoratori dell'agricoltura. Noi siamo quindi favorevoli a questa legge e siamo favorevoli al testo proposto dalla Commissione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Elodia Macis, relatore.

MACIS ELODIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione, nell'esaminare il progetto di legge che adesso è alla attenzione del Consiglio, ha dichiarato la sua approvazione all'unanimità. Infatti è fuori di dubbio che la Giunta, presentandoci questo disegno di legge, ha voluto colmare una lacuna che si era verificata negli interventi nazionali a favore di una importante categoria di lavoratori, quale quella dei coltivatori diretti ed ha nello stesso tempo assolto all'impegno, che in Consiglio era stato già da tempo preso, per la integrazione degli assegni familiari. Le perplessità, che da qualche parte sono state poco fa manifestate in quest'aula, sono state oggetto di dibattito nella Commissione. Ma non si è voluta dimenticare la validità del provvedimento, validità che è un atto di giustizia sociale e non di beneficenza per una categoria che sopporta, spesse volte con gravi difficoltà, il peso di un assestamento aziendale e di disagi familiari non indifferenti.

La Commissione ha giudicato che sarebbe stato opportuno anticipare la corresponsione dell'assegno al primo luglio 1967. E qui devo riconoscere la tempestività dell'intervento

dell'onorevole Assessore, il quale a nome della Giunta ha in certo modo assecondato quello che era il desiderio della Commissione. Si è dovuta così apportare una modificazione formale a vari articoli della legge proprio nei riguardi della decorrenza degli assegni dal primo luglio 1967.

Altre modificazioni al disegno di legge non ve ne sono, se non nei riguardi dell'articolo 5, che prevede la emanazione dell'apposito regolamento per l'attuazione della legge medesima entro 30 giorni. Le ragioni sono più che ovvie, e d'altra parte le difficoltà che qui da qualcuno sono state presentate nei confronti della chiarezza relativa ad alcune norme in materia di ricorsi verranno superate, appunto, nell'apposito regolamento.

Per il resto ci si riporta alle leggi nazionali e regionali in vigore, che di fatto sono le uniche che possono garantire la giustizia e nello stesso tempo la validità delle richieste che dai singoli capi famiglia possono essere fatte. Certo, se dovessimo considerare le necessità che in questo momento travagliano e pesano sulla categoria dei coltivatori diretti, noi dovremo dire che il provvedimento è come una piccola goccia di acqua per un deserto assetato. Però, se noi consideriamo che l'Amministrazione regionale va compiendo una analisi sulle singole categorie lavorative più disagiate nella Isola ed uno sforzo di adeguamento sociale e di giustizia per queste categorie medesime, noi non possiamo che riconoscere la validità delle azioni che vengono intraprese. Pertanto, la Commissione, esprimendo il suo parere alla unanimità, raccomanda il disegno di legge al Consiglio. Il mio Gruppo lo approva all'unanimità. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro, e pubblica istruzione.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La legge che stiamo per approvare costituisce certamente un fatto di giustizia sul quale mi pare non ci sia a lungo da soffermarci. Tutti i settori del

Consiglio hanno convenuto sulla necessità che non si può sottoporre una benemerita categoria, quale quella dei coltivatori diretti, alla doccia scozzese di una previdenza, oggi in una misura e domani in una misura inferiore. Sono queste anormali situazioni, in buona sostanza, che inducono il cittadino a non avere fiducia nello Stato, del quale non comprendono gli alti e bassi e il mutevole atteggiamento nei confronti dei loro problemi. Si diffonde evidentemente la convinzione che non esistano cose certe e che tutto sia lasciato alle considerazioni momentanee di chi ha in mano il potere.

Non tutti sanno, evidentemente, che certe situazioni si verificano, allorchè si intrecciano, come nel caso nostro, le volontà di due assemblee legislative e sono portati a pensare ad un malvolere che in certi casi non esiste. Con l'approvazione della legge, del resto, noi non facciamo, *more solito*, che anticipare orientamenti generali, in parte previsti già dall'articolo 13 della legge statale del 1967 numero 585 la quale, come è noto, contiene una norma programmatica per la graduale estensione degli assegni a tutti i familiari dei coltivatori diretti ed assimilati. Questa anticipazione da parte nostra risponde ad una evidente logica.

Oltre alle considerazioni di ordine generale già fatte e relative al diritto di fare godere un beneficio a chi già lo aveva, sembra evidente che il legislatore nazionale soltanto per motivi unicamente di natura finanziaria ha escluso i coniugi ed i genitori dei coltivatori diretti dal beneficio. E' un problema che non esiste o perlomeno non esiste nella stessa misura per noi, per cui è parso indispensabile ribadire nella legge odierna la prima nostra impostazione. Accogliendo le istanze che da più parti ci sono state rivolte, accogliendole anche se in maniera non totale per evidenti difficoltà di bilancio, abbiamo anche suggerito alla Commissione lo spostamento della decorrenza dal primo gennaio 1968 al primo luglio 1967. Ci è sembrato di dover aderire alla richiesta, nonostante il notevolissimo onere finanziario, per le considerazioni generali che

sono state fatte da tutti, ma direi soprattutto per motivi sostanziali. Mentre partendo da un esame economico della situazione sarda decidevamo di attribuire agli artigiani gli assegni familiari, non potevamo, evidentemente, rallentare lo sforzo per i coltivatori diretti, la cui debolezza intrinseca è apparsa chiara nelle recenti crisi, da quella della pastorizia alle altre di più complessa natura.

Anche questo odierno, a nostro modo di vedere, è un atto di giustizia per una categoria, alla quale, per altro, dovranno essere rivolte in dimensione strutturale le cure delle Amministrazioni regionali. Non ho difficoltà ad accettare le raccomandazioni che mi sono state rivolte dall'onorevole Sassu e da altri colleghi per fare in modo che il disbrigo delle pratiche venga accelerato. Allo stesso modo talune proposte avanzate da altri colleghi, tra i quali mi pare l'onorevole Medda, di una modifica del regolamento, possono essere esaminate con la miglior benevolenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, Segretario:

Art. 1

A decorrere dal 1.º luglio 1967 la concessione degli assegni di cui alla legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, è prorogata, in forma integrativa delle provvidenze previste nella legge 13 luglio 1967, n. 585, a favore dei beneficiari elencati nell'art. 1 della stessa legge regionale, nella misura di lire 18.000 annue per i figli e le persone equiparate e di lire 40.000 annue per la moglie e i genitori che siano unità non attive a carico componente il nucleo familiare del richiedente.

Per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia e del carico familiare valgono le norme di cui alla citata legge regionale con le limitazioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 585.

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

Sono esclusi dal beneficio della integrazione degli assegni i partecipanti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, Segretario:

Art. 2

Hanno diritto all'assegno di cui all'articolo precedente i lavoratori che abbiano la residenza anagrafica in Sardegna alla data del 1.º luglio 1967.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NIOI, Segretario:

Art. 3

L'importo dell'assegno indicato nell'art. 1 della presente legge è dovuto per l'attività prestata ed è frazionabile in relazione ad una riduzione della stessa attività ed alle variazioni del carico familiare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NIOI, Segretario:

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale o con altro Ente pubblico che presenti idonee garanzie per assolvere il servizio.

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NIOI, Segretario:

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per la sua attuazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

NIOI, Segretario:

Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, valutato complessivamente in L. 1.300 milioni (di cui lire 1.255 milioni per la corresponsione degli assegni e lire 45 milioni per il compenso all'ente incaricato dell'assolvimento del relativo servizio), si fa fronte mediante la riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La predetta somma di lire 1.300 milioni è iscritta, nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, per lire 45 milioni al capitolo 15402 e per lire 1.255 milioni al capitolo 15411.

All'onere complessivo annuo di lire 1.300 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi

al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. Poichè domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NIOI, Segretario:

Art. 7

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Zucca - Melis Pietrino - Cabras. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Art. 7 "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Si tratta di una deficienza della legge per quanto riguarda l'urgenza.

PRESIDENTE. La Giunta accetta l'emendamento?

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Senz'altro.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro». (132)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965, n. 14 concernente norme per agevolare il viaggio degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro», di iniziativa degli onorevoli Sotgiu, Usai, Nioi e Manca; relatore l'onorevole Elodia Macis.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè non vi sono iscritti a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Elodia Macis, relatore.

MACIS ELODIA, (D.C.), relatore. La Commissione, circa l'oggetto del provvedimento presentato all'onorevole Consiglio, si è trovata all'unanimità perfettamente d'accordo. Di fatto, il voto è un diritto-dovere, al quale tutti i cittadini sono tenuti ad ottemperare. I nostri emigrati si trovano in una situazione di disagio, non soltanto per la lontananza dalle loro sedi di origine, ma anche per il fatto che dovendo passare il mare hanno bisogno più degli altri di essere aiutati ed assistiti nell'esercizio di questo loro diritto-dovere.

Al testo dei proponenti, in pieno accordo con i commissari, sono state apportate alcune modifiche formali. Infatti la Commissione ha tolto agli articoli 1 e 2 della legge l'espressione «dipendenti da terzi», perchè ha voluto agevolare anche coloro, come per esempio i pensionati residenti ancora all'estero, come i lavoratori in proprio, piccoli artigiani, gestori di qualche locale, i quali debbono ritornare nella loro terra per esercitare il voto. La limitazione «dipendenti da terzi» evidentemente avrebbe limitato anche l'entità del provvedimento. Nello stesso tempo, si è cercato di rendere molto più chiara la possibilità di ottenere il sussidio al proprio paese, affermando che basta esibire il biglietto del passaggio marittimo. Non possiamo dimenticare che

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

molti possono anche rientrare con un mezzo proprio, ma di fatto devono passare il mare. Ora, l'esibizione di questo biglietto testimonia, oltre che il certificato elettorale, il viaggio compiuto e di conseguenza l'entità della spesa, e si è aumentato il sussidio portandolo a lire 15 mila per coloro che provengono dal territorio nazionale e a lire 25 mila per coloro che provengono da paesi esteri.

Non è che con questo si debbano o si possano rimborsare tutte le spese e superare tutte le difficoltà alle quali verranno incontro questi elettori sardi. Il provvedimento vuole essere un atto di solidarietà affinché, democraticamente, anche i nostri emigrati possano esprimere il loro parere con il voto. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla rinascita.

ABIS (D.C.), Assessore alla rinascita. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta non può che accogliere un provvedimento di questa natura, che tende a facilitare ed a favorire l'espressione del voto dei cittadini sardi che per ragioni di lavoro si trovano fuori dell'Isola. Credo che non vi sia molto da aggiungere: la Giunta regionale accoglie lo spirito della proposta di legge e ne accoglie anche l'ampiezza, il contenuto per quanto riguarda la cifra, che è migliorativa dei provvedimenti precedenti per le elezioni regionali. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' stato presentato alla fine della discussione generale un ordine del giorno Usai - Manca - Nioi - Congia. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario:

«Il Consiglio Regionale della Sardegna, considerato imprescindibile dovere della Regione Sarda fare quanto è necessario ed opportuno per facilitare la partecipazione al voto del 19 maggio agli elettori sardi emigrati

per ragioni di lavoro; impegna la Giunta: 1) ad intervenire presso il Ministro degli esteri perchè siano svolti gli opportuni interventi presso i Governi interessati al fine di garantire che i datori di lavoro non oppongano remore alle richieste dei lavoratori di assentarsi dall'attività produttiva per il periodo necessario all'adempimento del proprio dovere di elettori; 2) a promuovere tutte le iniziative intese a far conoscere le facilitazioni deliberate dal Parlamento e dal Consiglio regionale a tutti gli elettori emigrati sardi, con opportune inserzioni nei giornali, con l'affissione di manifesti, e attraverso l'impegno dei Sindaci dei Comuni dell'Isola; 3) a chiedere dal Governo e dai Ministri competenti l'impegno che saranno messe a disposizione degli elettori emigrati navi in misura e dimensione sufficienti a consentire la loro presenza ai comizi elettorali del 19 maggio».

PRESIDENTE. Poichè è stato presentato dopo la discussione generale l'ordine del giorno non può essere illustrato. Qual è il parere della Giunta?

ABIS (D.C.), Assessore alla rinascita. La Giunta accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, Segretario:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1965 n. 14 è così modificato:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, tramite gli Enti comunali di Assistenza, un sussidio straordinario, a titolo di compenso per le spese di viaggio e di perma-

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

nenza affrontate, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Sardegna che si trovino per ragioni di lavoro o di studio fuori dal territorio della Regione ed intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna o dei due rami del Parlamento».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, Segretario:

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1965, numero 14, è così modificato:

«Il sussidio spetta ai cittadini di cui all'art. 1 che compiano il viaggio fra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e l'ottavo giorno dopo di essa, nella misura di lire 15.000 per coloro che provengono dal territorio nazionale e di lire 25.000 per coloro che provengono da Paesi esteri.

Per ottenere il sussidio i cittadini di cui all'art. 1 devono presentare all'Ente comunale di assistenza del Comune nel quale hanno votato una domanda in carta semplice ed esibire il biglietto per il passaggio marittimo ed il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale nella quale hanno votato».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi Serra. Ne ha facoltà.

LIPPI SERRA (P.D.I.U.M.). Signor Presidente, solo per un chiarimento. L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede, per poter accedere ai benefici della legge, l'esibizione del biglietto per il passaggio marittimo, non tiene conto, evidentemente, di coloro che preferiscono lo aereo. Quindi, propongo che si parli di passaggio marittimo ed aereo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni,

metto in votazione l'articolo con la modifica proposta dall'onorevole Lippi Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 3 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 4.

NIOI, Segretario:

Art. 4

Nel bilancio della Regione per l'anno 1968 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 10401: imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 37, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) più 150.000.000. Stato di previsione della spesa:

Cap. 15201: contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L.R. 28 luglio 1950, n. 41) più 150.000.000.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 15201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed al capitolo corrispondente dei bilanci successivi.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per gli oneri finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NIOI, Segretario:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 11 gennaio 1968 concernente: «Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	59
maggioranza	37
favorevoli	54
contrari	5

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Bernard - Biggio - Birardi - Cabras - Campus - Catte - Congia - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Monni - Nioi - Pedroni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Ruiiu - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	57
maggioranza	29
favorevoli	42
contrari	15

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Bernard - Biggio - Birardi - Cabras - Congia - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - Defraia - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Monni - Nioi - Pedroni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Ruiiu - Sanna - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1965,

V LEGISLATURA

CCLXVI SEDUTA

10 APRILE 1968

numero 14 concernente norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	45
contrari	11

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angioi - Are - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Angelino - Atzeni Licio - Bernard - Biggio - Birardi - Cabras - Congia - Congiu Contu Anselmo - Contu Felice - Costa - De

fraia - Dessanay - Dettori - Falchi Pierina - Farre - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Guaita - Isola - Lai - Lilliu - Lippi - Macis Elodia - Manca - Marciano - Masia - Medde - Melis G. Battista - Melis Pietrino - Melis Pietro - Monni - Nioi - Pedroni - Pettinau - Pisano - Puddu Mario - Puddu Piero - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Spano - Spina - Torrente - Usai - Zaccagnini - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno mercoledì 17 alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1968